



TRIBUNALE ORDINARIO DI GORIZIA
DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
EX ART. 14 *QUINQUIES* DELLA L. 27/1/2012 N. 3
IL GIUDICE

nel procedimento n. █/2020, introdotto da

█ (C.F. █), con l'avv. █;

letto il ricorso per liquidazione del patrimonio del debitore in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 14 *ter* della L. n. 3/2012;

ritenuta la propria competenza, in ragione della residenza del debitore;

letta la relazione particolareggiata del professionista designato come organismo di composizione della crisi, dott. █, che ha, tra l'altro, attestato la completezza e la attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente;

rilevato che allo stato, per quanto verificato dal █, non emerge il compimento di atti in frode ai creditori nel quinquennio decorso;

ritenuto che la proposta soddisfi i requisiti previsti dagli artt. 14 *ter* ss. della L. n. 3/2012;

rilevato, quanto alla determinazione del patrimonio liquidabile, che, come rappresentato nel ricorso e nella relazione del professionista designato come organismo di composizione della crisi, il nucleo familiare è composto dal debitore e dalla moglie e che le spese mensili a carico del ricorrente ammontano a circa € 1.000,00;

ritenuto, in considerazione di quanto sopra esposto, che dal patrimonio liquidabile del debitore deve essere sottratto, ex art. 14 *ter* comma 6 L. n. 3/2012, il reddito di █ derivante dall'attività di autotrasportatore nei limiti dell'importo mensile di € 1.000,00, destinato al mantenimento suo e della famiglia;

osservato che il ricorrente, ha domandato essere autorizzato a utilizzare il camion targato █, di cui egli è proprietario, rappresentando che il suddetto veicolo ha un esiguo valore ed è l'unico strumento che gli permetterebbe di continuare la sua attività di autotrasportatore e, quindi, di percepire reddito da destinare alla procedura;

ritenuto che appaiono sussistere gravi e specifiche ragioni ai sensi dell'art. 14 *quinquies* comma 2 lett. e) della L. n. 3/2012 sicché, salvo contraria indicazione da parte del liquidatore, può essere autorizzato l'utilizzo da parte della ricorrente del veicolo sopra menzionato;

ritenuta l'opportunità di nominare liquidatore lo stesso professionista che ha svolto le funzioni di organismo di composizione della crisi e redatto la relazione particolareggiata ex art. 15 comma 8 L. n. 3/2012;

P.Q.M.

-**dichiara** l'apertura della procedura di liquidazione dei beni di [REDACTED] (C.F. [REDACTED] [REDACTED]);

-**nomina** liquidatore il dott. [REDACTED];

-**ordina** l'annotazione del presente decreto, a cura del liquidatore, ex art. 20 lett. h) L.T. e 14 *quinquies* L. n. 3/2012, presso i competenti Uffici Tavolari a peso di ciascun immobile di cui è proprietario il debitore;

-**ordina** la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, ex art. 14 *quinquies* L. n.3/2012 a peso di ciascun bene mobile registrato di cui è proprietario il debitore;

-**ordina** la consegna o il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

-**dispone** che dal patrimonio liquidabile sia sottratto, ex art. 14 *ter* comma 6 L. n. 3/2012, il reddito di [REDACTED] derivante dall'attività di autotrasportatore nei limiti € 1.000,00, destinato al mantenimento suo e della famiglia;

-**autorizza** l'utilizzo da parte del debitore del camion targato [REDACTED];

-**fissa** al liquidatore il termine del 16 aprile 2021 per formare l'inventario dei beni da liquidare e per eseguire le altre attività di cui all'art. 14 *sexies* L. n. 3/2012;

-**dispone** che il ricorso e il presente decreto siano pubblicati a cura del liquidatore sul sito web del Tribunale di Gorizia o comunque presso il portale creditori o in altro luogo telematico idoneo a darne evidenza, con modalità idonee a salvaguardare la *privacy* per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti coinvolti e non coinvolti;

-**dispone** che il liquidatore depositi in cancelleria ogni sei mesi dall'accettazione della nomina una relazione illustrativa dell'attività svolta;

-**dispone** che, sino alla chiusura del procedimento di liquidazione, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al deposito del presente decreto;

-**dà atto** che dal deposito della domanda e fino alla chiusura della liquidazione, è sospeso, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855 commi secondo e terzo cod. civ.;

- **manda** alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente e al liquidatore nominato.

Gorizia, 10 gennaio 2021.

Il Giudice
Dott. Alessandro Longobardi